



COMUNE DI SAN VITO
PROVINCIA SUD SARDEGNA
ASSESSORATO PATRIMONIO

REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO ALL'AREA
SGAMBAMENTO CANI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 20

in data 19/05/2022



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA SGAMBAMENTO CANI

Redatto su proposta dell'Assessore delegato
al Patrimonio
Stefano SCROCCU

il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio
Geom. Giovanni Luigi LAI

il Segretario Comunale
Dott. Giacomo MAMELI

il Sindaco
Geom. Marco Antonio SIDDI



INDICE GENERALE

	<i>Pagina n.</i>
Copertina	1
Indice Generale	3
Art. 1. Oggetto del Regolamento	4
Art. 2. Definizioni	4
Art. 3. Individuazione dell'area	4
Art. 4. Oneri e obblighi per i fruitori	4
Art. 5. Divieti	5
Art. 6. Oneri e obblighi del Comune	6
Art. 7. Apertura dell'area	6
Art. 8. Sanzioni	6
Art. 9. Allontanamento dall'area di cani pericolosi	7
Art. 10. Convenzioni/accordi per la gestione dell'area	7
Art. 11. Entrata in vigore	7
 <i>Figure:</i>	
Fig. 1 Fac-simile cartello segnalazione area	8
Fig. 2 Individuazione dell'area	8



Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, dell'area di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per persone, cose e animali.
2. L'area di sgambamento per cani è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico. Può usufruire di tale spazio chiunque posseda uno o più cani purché iscritto all'anagrafe canina. Il proprietario/conducente del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento

Art. 2. Definizioni

1. Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area sgambamento cani", come in fig. 1, ove è consentito l'accesso ai cani, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza **costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori**, nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani nell'area di sgambamento per cani al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo.

Art. 3. Individuazione dell'area

1. Nell'ambito del territorio comunale, il Comune ha individuato un'area verde attrezzata, destinata all'attività motoria dei cani, contrassegnata da appositi cartelli e delimitata da recinzione, dotata di fontanella per l'acqua, di raccoglitori per rifiuti e di panchine, dove i cani possono essere lasciati liberi di sgambare
2. L'area sgambamento cani è individuata, come planimetria in fig. 2, nel tratto iniziale di viale Delia Mameli, lungo l'argine destro del Flumini Uri in prossimità del Ponte sulla S.S. n. 387.
3. In caso di necessità, l'area sgambamento per cani potrà essere destinata temporaneamente per diversi utilizzi a cura dell'Amministrazione Comunale.
4. L'individuazione di ulteriori aree nel territorio comunale spetta alla Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti nel Regolamento.

Art. 4. Oneri ed obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori ed ai loro cani, il cane non può entrare da solo. I minori di anni 18 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da persona maggiorenne.



2. Il possessore/accompagnatore può accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani purché ciò avvenga sotto il suo costante controllo, attraverso la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale.
3. Il possessore/accompagnatore deve avere sempre con sé museruola e guinzaglio e deve intervenire in caso di bisogno, considerato che è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
4. Possono accedere all'area solo i cani debitamente vaccinati a mente della normativa vigente, che abbiano seguito la necessaria profilassi contro la rabbia e che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina ed identificati mediante microchip della regione di residenza.
5. Per evitare conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà previamente considerare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane all'interno dell'area, valutando il comportamento degli altri animali presenti.
6. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduttori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro dell'area di sgambamento i possessori/accompagnatori devono:
 - a. essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
 - b. raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositare le stesse negli appositi contenitori presenti nell'area.
 - c. ricoprire le buche scavate dal proprio cane.
7. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 8 cani; qualora nell'area di sgambamento vi siano 8 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 60 minuti.
8. Se nell'area occupata da diversi utenti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra i cani presenti e quelli introdotti successivamente, i possessori/accompagnatori dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il proprio cane.
9. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

Art. 5. Divieti

1. È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.
2. È vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito o che siano stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009.
3. È vietato l'accesso ai cani femmina in fase di proestro ed estro per evitare conflitti fra maschi; lo stesso principio vale anche per i cani maschi, particolarmente eccitabili, che abbiano molestato ripetutamente altri cani
4. È vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia, ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni, quali ad esempio le associazioni cinofile, per attività didattico/educative, riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche (tipo *pet therapy*) o di attività di integrazione uomo-animale (tipo *agility dog*).
5. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.



6. È vietato, ai fruitori dell'area, di introdurre e/o consumare alimenti di qualsiasi tipo all'interno della stessa.
7. È vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili che possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
8. In tutta l'area inoltre è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati o biciclette.

Art. 6. Oneri e obblighi del Comune

1. Per rendere agibile l'area attrezzata per gli scopi del presente Regolamento, l'amministrazione si fa carico delle seguenti opere:
 - a. Recinzione dell'area con l'impiego di paletti in metallo e rete metallica plastificata avente un'altezza da definire secondo le indicazioni previste delle norme vigenti in materia del rischio idrogeologico;
 - b. Cannello pedonale in rete metallica plastificata di ingresso ad apertura libera per consentire l'apertura chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
 - c. Eventuale cancello carrabile, in rete metallica plastificata per permettere l'accesso ai mezzi di servizio, dotato di serratura.
2. Al comune compete la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area nonché periodicamente la pulizia, lo sfalcio dell'erba, la disinfezione e lo svuotamento dei cestini.
3. In tutto o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da Associazioni di volontariato tramite convenzione/accordi con il Comune, come indicato nel successivo art. 10.

Art. 7. Apertura dell'area.

1. Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta tutti i giorni dall'alba al tramonto. In deroga a quanto previsto, il Comune può decidere l'apertura/chiusura nell'area, al di fuori degli orari previsti, per manifestazioni ed iniziative legate agli animali.
2. L'amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, l'area di sgambatura cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché, in generale, per motivi di pubblico interesse;

Art. 8. Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge o regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
2. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale.
4. L'accertamento delle violazioni al presente Regolamento, punite con sanzione amministrativa pecuniaria, può essere effettuato, da tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e dagli organi di vigilanza di cui dispongono le Aziende per i servizi sanitari.



Art. 9. Allontanamento dall'area di cani pericolosi

1. In caso di violazione accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/accompagnatore può essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.
2. In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva. Nel caso in cui il possessore/conducente non rispetti la diffida, si applica la sanzione amministrativa da 250,00€ a 500,00€.

Art. 10. Convenzioni/accordi per la gestione dell'area

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione e manutenzione dell'area di sgambamento per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità.
2. In tali casi l'utilizzo dell'area verrà autorizzato di volta in volta dall'Amministrazione comunale che potrà altresì concedere deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.

Art. 11. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione con il quale è stato approvato.
2. Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

San Vito, 19 maggio 2022

Figura 1: fac-simile cartello segnalazione area.



Figura 2: Individuazione dell'area.

